



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

ORIGINALE

Settore L.L.P.P.

Publicato all'albo pretorio dal al Reg. pubb. N. 0

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 151 del 26/04/2022 **Registro Unico di Segreteria**

Numero di Settore 46 del 26/04/2022

OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025 RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI FINALIZZATO ALLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni.

PREMESSO che:

- Dopo il primo periodo regolatorio 2020-2021, l'Autorità di regolazione (ARERA) ha approvato con deliberazione n. 363/2021 il nuovo metodo regolatorio (MTR-2), riguardante il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore rifiuti, valido dal 2022 al 2025.
- L'art. 7 della deliberazione n. 363/2021 nel definire la procedura di approvazione del PEF ha continuato a prevedere la validazione dei piani finanziari da parte dell'Ente territorialmente competente, a cui il gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento.
- L'Ente territorialmente competente (ETC) valida le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integra o le modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.
- L'Ente territorialmente competente (ETC) è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente (COMUNI).
- Il contesto italiano – sia con riferimento all'effettiva operatività delle Autorità d'Ambito che alla non infrequente situazione in cui i Comuni sono contemporaneamente ETC e Gestori – e i chiarimenti intervenuti durante il precedente periodo regolatorio (2020-2021) hanno fatto sì che l'Autorità procedesse disciplinando con la deliberazione 57/2020 quanto ora risulta ripreso nei contenuti

dall'art. 28 dell'allegato A alla delibera n. 363/2021 secondo cui "Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli."

- La suddetta previsione non ha risolto le criticità avanzate dagli enti – soprattutto medio piccoli – considerato che spesso l'Ente non dispone di una struttura organizzativa adeguata a garantire il rispetto del requisito di terzietà del soggetto validatore.
- Il precedente responsabile non ha partecipato alla definizione ed elaborazione del piano economico finanziario e pertanto garantisce la propria terzietà rispetto alle attività oggetto di validazione

VISTA la deliberazione 363/2021, articolo 7 secondo cui La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario

VISTA la deliberazione 363/2021, allegato MTR-2 che all'articolo 28 ha previsto che la validazione concerne almeno la verifica:

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

CONSIDERATO che al fine della validazione del PEF le attività svolte si riconducono a:

- Verifica della completezza e adeguatezza dei dati e delle informazioni;
- Verifica dei contenuti minimi del PEF compresi i seguenti elementi:
 - programma e piano finanziario degli investimenti;
 - specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
 - ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
 - relazione sul modello gestionale ed organizzativo, sulle eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni, sui livelli di qualità del servizio, sulle eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e relative motivazioni, sulla ricognizione degli impianti esistenti.
- Valutazione adeguatezza dei contenuti essenziali richiesti da ARERA nella relazione di accompagnamento al PEF;
- Verifica predisposizione dichiarazione di veridicità dei dati da parte dei gestori;
- Verifica coerenza e congruità dei dati trasmessi con le fonti contabili obbligatorie (bilancio, libro cespiti, Pef esercizi precedenti, etc.) e gli altri documenti disponibili (esempio: contratti) anche mediante tecniche di campionamento;
- Verifica dei dati relativi ai costi di capitale, valore immobilizzazioni, costi d'uso, ammortamento e remunerazione;
- Verifica rispetto generale della metodologia di calcolo e dei parametri e fattori previsti dal metodo.

VISTA la nota di trasmissione del Pef e dei suoi allegati.

VISTA la comunicazione prot. N. 4579 del 14/03/2022, con la quale il gestore del servizio ha trasmesso il PEF di propria competenza.

DATO ATTO che, come premesso, dall'art. 28 dell'allegato A alla delibera n. 363/2021 prevede che laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.”.

CONSIDERATO che il Responsabile del Settore Lavori Pubblici è risultato all'interno dell'amministrazione quale soggetto dotato dei dovuti profili di terzietà rispetto alle attività da espletare e pertanto può validamente eseguire la procedura di validazione di cui all'articolo 28 dell'allegato A della delibera n. 363/2021.

CONSIDERATO che il Comune di Venafro, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha provveduto al consolidamento dei PEF ricevuti e alla messa in pratica di tutte le procedure previste dalle citate deliberazioni di ARERA.

VALUTATA la documentazione prodotta per la validazione, ovvero il PEF prodotto per la parte dei servizi del Comune ed il pef prodotto dal gestore, unitamente agli atti ed alla documentazione di supporto.

L'attività di validazione si è concretamente sviluppata come segue:

- ✓ verifica della coerenza della provenienza da fonti contabili obbligatorie dei dati prodotti dal gestore e dall'Ente, anche sulla base della relazione di accompagnamento e delle dichiarazioni di veridicità acquisite;
- ✓ verifica della coerenza e della quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie anche per mezzo di prospetti riepilogativi forniti nell'ambito dell'istruttoria;
- ✓ verifica dell'applicazione da parte del gestore del metodo identificato dalla deliberazione 363/2021/R/RIF nell'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario;
- ✓ verifica dei driver di allocazione dei costi da parte dei soggetti gestori;
- ✓ verifica dei ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti da CONAI;
- ✓ verifica ai sensi del punto 1.4 della determina n. 2/2021 che dal totale dei costi del piano economico finanziario siano state sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- ✓ verifica del focus sulla gradualità per l'annualità 2019;
- ✓ verifica componenti a conguaglio;
- ✓ verifica del focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing;
- ✓ verifica del rispetto del limite annuale di crescita;
- ✓ verifica del rispetto della metodologia prevista dal MTR – 2 anche sulla base delle dichiarazioni di veridicità acquisite.

CONSIDERATO che il Comune di Venafro ha affidato alla società SMALTIMENTI SUD SRL le attività di gestione del servizio integrato di seguito riportate:

- raccolta dei rifiuti ingombranti prodotti dalle utenze domestiche con servizio a domicilio (settimanale o quindicinale) previa prenotazione telefonica oppure il conferimento diretto da parte dei cittadini presso isola mobile e/o centri raccolta;
- attività esterne al servizio integrato di gestione: non sono previste.

- il servizio prevede a carico del Gestore anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad eccezione dei rifiuti speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI.

Le componenti di costo riportate nel PEF del Gestore corrispondono ai costi effettivamente sostenuti dal gestore e indicati nelle seguenti voci di Bilancio:

B6 – Costi per materie di consumo e merci;

B7 – Costi per servizi;

B8 – Costi per godimento beni di terzi;

B9 – Costi del personale;

B11 – Variazione delle rimanenze di materi prime, sussidiarie, di consumo e merci;

B12 – Accantonamento per rischi;

B13 – Altri Accantonamenti;

B14 – Oneri diversi di Gestione.

Il servizio di spazzamento manuale e meccanico delle strade, comprensivo dell'attività di lavaggio strade e suolo pubblico lo svolge il Gestore;

DATO ATTO che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

VERIFICATO che dagli elementi acquisiti si riscontra l'equilibrio economico finanziario della gestione e che non si riscontrano documentazioni mancanti rispetto a quelle obbligatorie previste dalla regolamentazione di ARERA

DETERMINA

Di validare il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2023 (PEF) relativo alla gestione del servizio rifiuti e l'allegata relazione, con la quale si attesta la verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori, del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti e del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l'ufficio di segreteria.

Di disporre la pubblicazione all'Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità-notizia, per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore
Arch. Ornella Celino

